



Università degli Studi di Messina

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta dell'1.03.2013 (ore 12,50)

Sono presenti il Magnifico Rettore, Prof. Francesco Tomasello (fino alle ore 13,45) Presidente; la Prof.ssa Rita De Pasquale, Pro Rettore vicario; i Proff. Giuseppe Carini, Ada Trovato, rappresentanti dei Professori di I fascia; il Prof. Maurizio Lanfranchi, rappresentante dei Professori di II fascia; i Proff. Stefano Irato, Rosa Santoro, rappresentanti dei Ricercatori; l'Avv. Giuseppe Merlino, rappresentante della Provincia Regionale di Messina; l'Avv. Alessandro Anastasi, rappresentante del Comune di Messina; i Sigg. Dario Agnello, Danilo Merlo, Alberto Pentimalli (fino alle ore 13,45), rappresentanti degli studenti; il Prof. Francesco De Domenico, Dirigente Generale dell'Ateneo, Segretario.

Assenti giustificati il Prof. Nicola Aricò, rappresentante dei Professori di II fascia; il Dott. Domenico Tromba, rappresentante della Provincia di Reggio Calabria.

Assenti il Sig. Domenico Carnevale ed il Dott. Simone Paratore, rappresentanti del personale tecnico amministrativo rappresentante degli studenti; la Dott.ssa Margherita Sanfilippo, su delega del Direttore Regionale delle Entrate, per la sezione staccata di Messina, in rappresentanza del Governo.

E' presente il Dott. Domenico Santamaura, componente il Collegio dei Revisori dei Conti.

La seduta è valida ai sensi dell'art. 50 - comma 1 - dello Statuto di Autonomia dell'Università.

Sono, altresì, presenti la Sig.ra Elvira Santoro, Responsabile del Settore Segreteria Consiglio di Amministrazione e la Sig.ra D. Vinti, che coadiuvano il Direttore Amministrativo nella verbalizzazione.

Risulta, inoltre, presente, la Dott.ssa Maria Ordile, Responsabile dell'Area Organi Collegiali, servizi amministrativi e documentali.

In assenza del Magnifico Rettore, presiede la seduta la Prof.ssa Rita De Pasquale, Pro Rettore vicario.

VI - REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO.

	<i>Struttura / RPA</i>				<i>Visto</i>
Struttura proponente	Rettorato				
Struttura interessata esecuzione	Area Organi Collegiali, servizi amm.vi e doc. Direzione Servizi Didattici				
Altre strutture interessate					
Copertura finanziaria	Tit.	Cat.	Cap.	Es. Fin.	Competenza <input type="checkbox"/> Residui <input type="checkbox"/>

Il Prorettore Vicario, Prof.ssa De Pasquale, ricorda ai presenti che il gruppo di studio (composto dai docenti, Proff. Antonio Ruggeri, P. Grimaudo, M. Gensabella, Grazia Calabrò, dal Personale t.a., Dott.ssa M. Ordile e dagli studenti D. Merlo, F. Mulè e G. Laganà) costituito al fine di predisporre il nuovo regolamento didattico di Ateneo, in conformità alle nuove disposizioni statutarie, ha esitato sin dal maggio dell'anno scorso la bozza di regolamento oggi in esame.

Con riferimento alle procedure di approvazione del nuovo regolamento didattico di Ateneo, il Prorettore Vicario sottolinea che il Senato Accademico, nella seduta del 04.12.2012, in occasione della deliberazione sulla richiesta di istituzione di una SIR, nell'affrontare la questione relativa alle procedure da seguire per l'approvazione del Regolamento generale e del Regolamento didattico ha espresso il parere *"che, anche se l'approvazione è effettuata dai vecchi organi, si applichino le disposizioni normative del nuovo Statuto. Verrà inviata la bozza del regolamento didattico, esitata dal gruppo di lavoro, ai Direttori di Dipartimento affinché esprimano il proprio parere, ai sensi dell'art. 44, comma 3, dello Statuto e, nella prossima seduta, si porterà all'approvazione il Regolamento Generale secondo le disposizioni del nuovo Statuto"*.

Ai sensi dell'art. 44, comma 3, dello Statuto: *"Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su*

proposta del Rettore, previo parere favorevole, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, del Consiglio di Amministrazione e sentiti i Consigli di Dipartimento, ed è quindi sottoposto ai controlli previsti dalla legge”.

In attuazione della summenzionata delibera, la bozza del nuovo regolamento didattico di ateneo, come esitata dal competente gruppo di lavoro, è stata trasmessa ai Direttori di Dipartimento, i quali hanno provveduto a far pervenire le delibere di approvazione dei rispettivi Dipartimenti.

Poiché alcuni Dipartimenti hanno sollevato osservazioni e/o formulato proposte di modificazione alla bozza del nuovo regolamento didattico di Ateneo, è stata trasmessa in visione, via e-mail, ai componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, la bozza del regolamento oggi in esame, integrata con le osservazioni e le proposte di modifica alla stessa avanzate dai Dipartimenti, insieme ad una prima disamina delle stesse operata dagli uffici competenti, unitamente con il Prof. Antonio Ruggeri, Pro Rettore per i Regolamenti e le Problematiche statutarie e la Dott.ssa Clorinda Capria, Responsabile dell'area Segreteria e servizi agli studenti.

Preliminarmente, si fa presente che il termine ultimo del 31 gennaio 2013, previsto per l'inserimento telematico nella banca data del MIUR del nuovo RAD relativo alla programmazione dell'A.A. 2013/2014 è stato prorogato alla data del 04 marzo 2013, giusto Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47.

Si procede, pertanto, con l'esame dei singoli articoli del nuovo regolamento didattico di Ateneo, ponendo particolare attenzione a quelli su cui sono state sollevate alcune osservazioni da parte dei Dipartimenti.

Con riferimento all'art. 1, lett. e) *“per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale **del 29 luglio 2011 n. 336 [xxx]**”,* il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne *“ritiene che*

debba permanere il rinvio al D.M. del 4 Ottobre 2000 e non ricordare il D.M. del 29 luglio 2011: infatti nel RAD e nei Manifesti degli Studi per indicare i vari insegnamenti si fa ricorso ai SSD presenti nel D.M. del 2000, e non a quelli - che hanno al momento validità solo ai fini concorsuali - presenti nel D.M. del 2011" mentre, per il Dipartimento di Giurisprudenza "occorre richiamare, oltre al D.M. 29 luglio 2011 n. 336, anche il D.M. 4 ottobre 2000 e successive modificazioni".

Pur ritenendo corrette le osservazioni formulate, sarebbe più opportuno fare un riferimento generico alla normativa vigente, sostituendo la lettera e) nel seguente modo: "per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline **di cui alla normativa vigente**".

Con riferimento all'art. 1, lett. n) "per Consiglio di corso di studio: il consiglio competente per il corso stesso ovvero per una pluralità di corsi, secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo", secondo il Dipartimento di Ingegneria elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale "non appare chiaro cosa sia o possa essere "la pluralità dei corsi di studio" di cui un singolo Consiglio dovrebbe essere competente, né si riscontra nello statuto alcun riferimento al secondo caso contemplato nel suddetto articolo".

Si ritiene corretta l'osservazione sollevata e si propone, pertanto, di cassare le parole "ovvero per una pluralità di corsi, secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo".

Con riferimento all'art. 2, comma 6, "I corsi di studio **interdipartimentali** e i servizi didattici organizzati da più **Dipartimenti** sono disciplinati da regolamenti specifici, predisposti dal **Dipartimento** presso cui hanno sede amministrativa i corsi ed i servizi suddetti d'intesa con **gli altri Dipartimenti interessati** ed approvati con le modalità previste dall'art. 45 dello Statuto [xxx]", il Dipartimento di Ingegneria elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale

evidenza che "nel RDA viene introdotta la dicitura "Corso di studio interdipartimentali (vedi art. 2 comma 6, art. 12 comma 4, art. 18 comma 1) e "Corso di studio a carattere interdipartimentale" (art. 19 bis comma 1, art. 19 bis comma 2, art. 20 comma 2, art. 22, comma 6) che non sono definite né nello Statuto, né nel RAD stesso. Qualora la dizione "Corso di studio interdipartimentale" intenda riferirsi all'associazione di più Dipartimenti per la gestione di un Corso di studi ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, ciò dovrebbe essere chiaramente specificato. Occorrerebbe inoltre specificare se le diciture "Corso di studio interdipartimentale" e "Corso di studio a carattere interdipartimentale" devono intendersi equivalenti o distinte".

Si è ritenuto opportuno specificare come di seguito: "I corsi di studio interdipartimentali e i servizi didattici organizzati da più Dipartimenti **di cui all'art. 27, comma 2, dello Statuto**, sono disciplinati da regolamenti specifici, predisposti dal Dipartimento presso cui hanno sede amministrativa i corsi ed i servizi suddetti d'intesa con gli altri Dipartimenti interessati ed approvati con le modalità previste dall'art. 45 dello Statuto". Si chiarisce, inoltre, che le locuzioni "Corso di studio interdipartimentale" e "Corso di studio a carattere interdipartimentale" sono equivalenti; pertanto, si propone di utilizzare in tutti i casi la locuzione: "Corso di studio interdipartimentale".

Con riferimento all'art. 5, comma 3, "I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale. I diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio

siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro", il Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute propone di inserire alla fine del terzo periodo le seguenti parole "fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia".

Si ritiene che la suddetta osservazione non sia accoglibile, perché il D.M. 16.03.2007: "Determinazione delle classi di laurea magistrale", che ricomprende i corsi di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, farmacia e farmacia industriale, prevede per tutti i corsi il suddetto obbligo di differenziazione.

Con riferimento all'art. 6, comma 3, "Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo" il Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute propone di inserire dopo la parola "laurea" la parola "magistrale" e dopo le parole "titolo di studio" la parola "anche".

La suddetta proposta non è accoglibile perché il testo regolamentare ricalca integralmente l'art. 6, comma 4, del D.M. 270/04.

Con riferimento all'art. 10, comma 8, "I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o comunque impegnati a tempo parziale. Le modalità in base alle quali attivare nell'ambito dei corsi di studio la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite al

successivo art. 27" il Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute propone di inserire, nel primo periodo, dopo le parole "da acquisire" le seguenti parole "o esami da superare".

Si ritiene che la suddetta proposta possa essere accolta.

Con riferimento all'art. 12, comma 2, lett. b) "la classe o le classi di appartenenza e **il Dipartimento o i Dipartimenti** a cui il corso sarà annesso" il Dipartimento di Ingegneria elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale ritiene sia meglio usare l'espressione "a cui afferirà" anziché sarà annesso.

Si propone di sostituire l'espressione usata nel testo regolamentare "a cui il corso sarà annesso" con la seguente "in cui il Corso sarà incardinato".

Con riferimento all'art. 12, comma 2, lett. h) "il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, comma 7, del DM n. 270/2004, dell'art. 4, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007 e dell'art. 23 del presente Regolamento" il Dipartimento di Ingegneria elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale ritiene che dovrebbe essere aggiunto il riferimento alla nota del MIUR n. 1063 del 29.04.2011.

La suddetta proposta si ritiene non accoglibile, poiché è opportuno evitare che nel testo di un regolamento si faccia riferimento a note ministeriali.

Con riferimento all'art. 15, comma 1, "I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, proposti dai Consigli di corso di studio competenti, sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio **di Dipartimento** cui fanno riferimento i singoli corsi di studio, sentita **la relativa Commissione Paritetica**, e sono approvati dal Senato Accademico **su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione**. I Regolamenti didattici dei corsi di studio sono emanati con decreto del Rettore" il Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute propone di

inserire, nel primo periodo, dopo la parola "proposti" le seguenti parole ", a maggioranza assoluta dei componenti,".

Si valuta la suddetta proposta accoglibile.

Con riferimento all'art. 17, comma 1, "**Entro e non oltre trenta giorni dalla definitiva approvazione dell'offerta formativa, i Consigli di Dipartimento,** con riferimento ai Corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di corso di studio interessati, le relative attività formative. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione dei compiti didattici ed organizzativi di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato. Nel caso in cui i Regolamenti di Dipartimento prevedano la delega parziale o totale dei compiti di cui sopra ai Consigli di corso di studio, dovranno essere comunque assicurati il coordinamento generale delle attività didattiche di pertinenza del Dipartimento e il miglior uso delle competenze disponibili, anche mediante mutuazioni tra gli insegnamenti comuni a più corsi di studio. Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'Ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici" il Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute propone di inserire, alla fine del secondo periodo, le seguenti parole: "come stabilito dall'art. 30 c.1 del presente regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia" ed alla fine del terzo periodo le seguenti parole:

"ad eccezione dei Corsi di laurea o laurea magistrale per i quali è prevista la programmazione degli accessi".

Si ritiene corretto integrare il secondo periodo dell'articolo in esame come suggerito dal Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute, mentre si ritiene non possa essere accolto il secondo rilievo, in quanto non vi è alcuna previsione normativa a sostegno di una simile eccezione per i corsi di studio per i quali è prevista la programmazione degli accessi.

Con riguardo, invece, all'ultimo periodo del comma in esame, il Dipartimento di Matematica e Informatica ritiene che *"l'art. 17, comma 1, potrebbe essere integrato prevedendo anche una modalità di assegnazione dei compiti didattici a docenti che afferiscono ad altri Dipartimenti senza la necessità di indire bandi di supplenza, ovviamente dopo avere acquisito la disponibilità dei docenti, ed, eventualmente, il parere del Dipartimento di afferenza dei docenti stessi"*. Anche per il Dipartimento di Ingegneria elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale, visto l'art. 27, comma 2, dello Statuto, *"occorre tuttavia prevedere meccanismi secondo i quali un Dipartimento (o un gruppo di Dipartimenti fra loro associati) possa avere la possibilità di utilizzare le competenze disponibili presso altri Dipartimenti, non direttamente coinvolti nella gestione di uno specifico Corso di Studio, per la previsione delle coperture in fase di programmazione. Se, per tale fine, si considerasse come unica modalità possibile la copertura per supplenza, si potrebbero verificare situazioni in cui in fase di programmazione occorrerebbe considerare non coperti molti corsi anche in presenza di docenti disponibili a svolgere tali insegnamenti che appartengono a Dipartimenti non direttamente coinvolti nella gestione del Corso di Studio. Tale situazione determinerebbe una immagine inevitabilmente contraddittoria e potenzialmente penalizzante per il nostro Ateneo per il fatto*

che, in fase di programmazione, risulterebbero molti corsi scoperti pur nella potenziale disponibilità alla copertura da parte dei docenti dell'Università di Messina. Riteniamo che, per ovviare a questa situazione sarebbe utile prevedere, nell'ambito del RDA, un meccanismo secondo il quale un Dipartimento non direttamente coinvolto nella gestione di un Corso di Studio (ai sensi dell'art. 27 dello Statuto), su richiesta del Dipartimento interessato, possa autorizzare i suoi docenti a svolgere il proprio carico didattico (in tutto o in parte) presso detto Corso di studi. In questo modo sarebbe possibile, già in fase di programmazione, disporre di un quadro realistico delle coperture degli insegnamenti".

Le suddette osservazioni potrebbero avere fondamento solo nel caso dell'art. 27, comma 2, dello Statuto, ai sensi del quale "Il Dipartimento può curare l'organizzazione e la gestione di un Corso di studio purché assicuri la copertura al proprio interno di almeno i due terzi dei crediti formativi relativi ad attività di base e caratterizzanti. Tale percentuale di copertura interna può esser garantita anche da più Dipartimenti appositamente associati, in numero di regola non superiore a tre, salvo motivate eccezioni...". Dovrebbe, pertanto, trattarsi di corsi di studio interdipartimentali, in cui la copertura degli insegnamenti possa essere garantita dai docenti dei Dipartimenti tra loro appositamente associati. Le modalità di copertura degli insegnamenti sono previste dall'art. 26, c. 1, lett. k) dello Statuto di Ateneo "attribuire i compiti didattici ai professori e ricercatori, su proposta dei Consigli dei corsi di studio, provvedendo alla copertura degli insegnamenti attivati nei Corsi alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento concorre a norma del successivo art. 27, comma 2; affidare incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore dell'Ateneo o di altra Università, ovvero provvedere alla copertura degli insegnamenti nei modi previsti dalla successiva lett. l), per

i Corsi dei quali il Dipartimento ha la responsabilità della gestione amministrativa" e dall'art. 26, c. 16, lett. j) del regolamento-tipo di Dipartimento "attribuire annualmente i compiti didattici ai professori e ricercatori del Dipartimento, su proposta dei Consigli dei corsi di studio, provvedendo alla copertura degli insegnamenti attivati nei Corsi alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento concorre; affidare incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore dell'Ateneo o di altra Università, ovvero provvedere alla copertura degli insegnamenti nei modi previsti dalla successiva lett. k), per i Corsi dei quali il Dipartimento ha la responsabilità della gestione amministrativa".

Con riferimento all'art. 17, comma 5, "Nei casi di insegnamenti previsti dall'ordinamento del corso di laurea o di laurea magistrale che non possano essere attivati per assenza temporanea o per mancanza dei docenti cui di norma sono assegnati, è consentito ricorrere alla mutuazione degli stessi, se attivati presso altri corsi di studio di livello equivalente e, comunque, previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire. La mutuazione è deliberata dal Consiglio di **Dipartimento** nel caso in cui l'insegnamento sia attivato presso un altro corso di laurea o di laurea magistrale **del medesimo Dipartimento**. Qualora la mutuazione riguardi un insegnamento che fa capo **ad altro Dipartimento**, è richiesto il nulla osta di **quest'ultimo**, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. Si possono deliberare mutuazioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo. Ulteriori specificazioni nella disciplina delle mutuazioni possono essere stabilite dai Regolamenti di **Dipartimento**" il Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute propone di inserire, all'inizio del comma, il seguente

inciso: *"Ad eccezione dei Corsi di laurea o laurea magistrale per i quali è prevista la programmazione degli accessi"*.

Si ritiene che la proposta non possa accogliersi in quanto non vi è alcuna previsione normativa a sostegno di una simile eccezione per i corsi di studio per i quali è prevista la programmazione degli accessi.

Con riferimento all'art. 18, comma 5, *"Le guide didattiche, da predisporre a cura dei singoli Dipartimenti e strutture didattiche entro la data di apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico, riportano il manifesto annuale degli studi, unitamente alle altre norme e notizie utili ad illustrare le attività didattiche programmate. Le guide devono riportare anche i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio. Ogni eventuale variazione delle informazioni fornite con le guide didattiche deve essere comunicata per tempo"* il Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi Culturali *"propone che, al comma 5 dell'art. 18 della bozza di regolamento (Manifesto degli Studi e guide didattiche) venga prevista la pubblicazione delle guide didattiche on-line entro l'inizio dell'anno accademico"*.

Si rileva che, a prescindere dall'introduzione di norme impositive, l'attuale formulazione del comma in esame non impedisce ai Dipartimenti di pubblicare on-line le guide didattiche. Si ritiene, invece, opportuno aggiungere, al primo periodo, dopo le parole *"strutture didattiche"* le seguenti parole *"e da pubblicarsi"* al fine di precisare che entro la data di apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico le guide didattiche devono essere già predisposte e pubblicate.

Con riferimento all'art. 19, comma 2, *"Nel caso in cui la verifica non sia risultata positiva, i competenti Consigli di corso di studio indicano, previa approvazione o su delega dei*

rispettivi Consigli di Dipartimenti, specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea determinano le relative modalità di accertamento e possono condizionare l'iscrizione al secondo anno ai risultati dell'accertamento stesso" il Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute propone di inserire, nel secondo periodo, dopo la parola "condizionare" le seguenti parole: "sia la possibilità di sostenere esami al primo anno sia".

La suddetta proposta non è accoglibile, in quanto eccessivamente limitativa per lo studente.

Con riferimento all'art. 19, comma 3, "Le strutture didattiche promuovono sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, sia attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui ai commi 2 e 3, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni approvate **dal Consiglio di Amministrazione, dietro proposta delle strutture suddette e acquisito il parere favorevole del Senato Accademico**", il Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute propone di inserire dopo le parole "corsi di laurea" le seguenti parole: "o laurea magistrale a ciclo unico".

E'più corretto parlare genericamente di "corsi di studio".

Sempre con riferimento al suddetto comma, il Dipartimento di Giurisprudenza rileva che dopo le parole "assolvimento degli obblighi aggiuntivi di cui" va indicato solo il comma 2, e non più il comma 3 del testo vigente, che non è stato riprodotto nel nuovo testo.

Si ritiene corretta l'osservazione formulata e si propone, pertanto, di eliminare il riferimento al comma 3.

Con riferimento all'art. 19, comma 5, "Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, e precisamente a quelli di Chimica e tecnologie farmaceutiche, Farmacia, Giurisprudenza, Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria ed Odontoiatria e protesi dentaria, occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DM 270/2004", il Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute propone di inserire dopo le parole "di scuola secondaria superiore" le seguenti parole: "richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero".

Si ritiene che la suddetta proposta possa essere accolta, inserendo inoltre dopo le parole: "conseguito all'estero" le parole "riconosciuto idoneo". Pertanto, la nuova formulazione dell'art. 19, comma 5, dovrebbe essere: "Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, e precisamente a quelli di Chimica e tecnologie farmaceutiche, Farmacia, Giurisprudenza, Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria ed Odontoiatria e protesi dentaria, occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore **richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo** ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DM 270/2004".

Con riferimento all'art. 19, comma 6, "L'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria è limitato a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 264/1999", il Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute propone di inserire, alla fine del comma, il seguente ulteriore periodo: "L'accesso ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico regolati da Direttive dell'Unione Europea individuati dall'art. 2, comma 1, lettere

a) e b) dalla legge 2 agosto 1999 n. 264, è limitato a livello locale”.

Valutato positivamente il rilievo formulato, sarebbe più corretto utilizzare la seguente formulazione: “Sono programmati dalle università gli accessi ai corsi di cui alla lettera a) e b) del comma 1 dell’art. 2 della legge 264/99”.

Con riferimento all’art. 19, comma 7, “Non è consentita l’iscrizione contemporanea a più di un corso di laurea, di laurea magistrale, di diploma di specializzazione, di dottorato di ricerca e di master. **La violazione della norma comporta l’annullamento di ogni immatricolazione, eccezion fatta per l’ultima, e salva diversa opzione manifestata dallo studente.** Lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un corso di studio per l’iscrizione a una scuola di specializzazione, a un dottorato di ricerca, ad un master **(di I e di II livello) o ad un Istituto di formazione militare italiano. È consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni**”, il Dipartimento di Scienze Veterinarie propone di inserire dopo la parola “Medica” le parole “Medico Veterinario” e il Dipartimento di Scienze Biologiche ed Ambientali propone di inserire, al quarto periodo, dopo le parole: “E’ consentita” le seguenti parole: “in deroga” nonché di modificare l’ultimo periodo nel seguente modo: “In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato resta quella legalmente prevista. E’ consentita, altresì, per tutte le altre tipologie di laureati con laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale, la frequenza congiunta del corso di specializzazione all’insegnamento (oggi TFA) e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato resta quella legalmente prevista”.

Si rileva che il contenuto di questo comma riporta integralmente quanto previsto dall'art. 19, comma 1, della legge n. 240/2010 (che modifica ed integra l'art. 4 della legge n. 210/1998), ovvero: «*E' consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni*»; e, pertanto, non è suscettibile di modificazioni. Inoltre, si ricorda che l'ultima modifica apportata al Regolamento di Ateneo delle scuole di dottorato prevede la sospensione del dottorato durante la frequenza del TFA e non la frequenza congiunta.

Con riferimento all'art. 19 bis, comma 4, **“Agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi agli stessi con una votazione inferiore a quella eventualmente prefissata dai rispettivi Consigli di corso di laurea possono essere assegnati obblighi formativi aggiuntivi, secondo modalità stabilite dai regolamenti di Dipartimento”**, il Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute propone di inserire dopo le parole: “*Consigli di corso di laurea*” le seguenti parole: “*o laurea magistrale a ciclo unico*” nonché di sostituire le parole “*regolamenti di Dipartimento*” con le seguenti parole: “*regolamenti dei Corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico*”.

Con riferimento al primo rilievo, sarebbe più corretto parlare genericamente di “*corsi di studio*”, in merito alla seconda proposta, la stessa viene considerata accoglibile.

Con riferimento all'art. 20, comma 2, **“I Regolamenti di Dipartimento stabiliscono, nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti di propria pertinenza e le modalità di definizione da parte del Direttore del Dipartimento, sentiti i docenti interessati e la Commissione paritetica, del calendario delle lezioni, da predisporre, tenendo conto delle**

prioritarie esigenze di funzionalità dei percorsi didattici. **Per i corsi di studio a carattere interdipartimentale, il calendario suddetto è stabilito dal Direttore del Dipartimento presso il quale hanno sede amministrativa i corsi suddetti.**", il Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute propone di sostituire, nel primo periodo, la parola "docenti" con le parole "Consigli dei corsi di studio".

La suddetta proposta viene considerata accoglibile.

Con riferimento all'art. 20, comma 3, "Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sostenuti di norma solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti. Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possiede l'attestazione di frequenza, ove richiesta, nel rispetto delle eventuali propedeuticità. Gli esami sostenuti dagli studenti che intendono proseguire gli studi presso la laurea magistrale nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono reinscrizione. I Regolamenti di **Dipartimento** stabiliscono le modalità di determinazione del calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica per i corsi di laurea e di laurea magistrale. Le date relative, da fissarsi tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità, sono di norma stabilite con almeno 60 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove. Gli esami non possono comunque svolgersi nel mese di agosto. Il numero annuale degli appelli, comunque non inferiore a sei, e la loro distribuzione entro l'anno sono stabiliti per **ciascun Dipartimento** dal rispettivo Regolamento, evitando [xxx] la sovrapposizione con i periodi di lezioni. Il numero annuale degli appelli può essere elevato per gli

studenti "fuori corso". L'intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane. **Eventuali eccezionali spostamenti delle date di esame previamente stabilite non potranno in nessun caso avere carattere retroattivo. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle discipline particolari dei regolamenti di Dipartimento**", il Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute propone di eliminare, nel primo periodo, le parole "di norma", nonché, nell'ottavo periodo, di inserire dopo le parole "fuori corso" le seguenti parole: "o ripetenti". Inoltre, il Dipartimento di Ingegneria elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale ritiene che sarebbe opportuno reintrodurre nel settimo periodo del comma in esame le parole "di norma". Infatti, "sarebbe opportuno reintrodurre la possibilità di poter eccezionalmente prevedere sessioni di esami nei periodi di lezione con riferimento, almeno, agli appelli destinati ai fuori corso. L'esperienza pregressa ci ha insegnato che è estremamente complicato prevedere un numero di appelli complessivi superiori al minimo di sei se non si ricorre a appelli nei periodi di lezione per gli studenti fuori corso".

Si ritengono accoglibili i rilievi sollevati dal Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute. Mentre per quanto concerne il rilievo sollevato dal Dipartimento di Ingegneria elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale si ritiene opportuno mantenere la disposizione regolamentare in base alla quale il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione deve essere stabilita evitando la sovrapposizione con i periodo di lezione. Tuttavia, al fine di precisare che tale disposizione non trova applicazione per gli studenti fuori corso, si propone di integrare il comma in esame inserendo, dopo il settimo periodo, il seguente ulteriore periodo: "La predetta disposizione non si applica in caso di appelli riservati agli studenti fuori corso".

Con riferimento all'art. 22, comma 2, "Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti in relazione a quanto previsto dal Regolamento del corso di studio e alle determinazioni del Consiglio di corso di studio", il Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute propone di inserire dopo la parola "scritti" le seguenti parole: "e/o pratici".

Si ritiene che la suddetta proposta possa essere accolta. Con riferimento all'art. 22, comma 3, "~~xxx~~ Gli esami o valutazioni di profitto relativi alle attività autonomamente scelte dallo studente possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere e), f), g) ed h) dell'art. 13, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 14 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami" , il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne rileva quanto segue: "non si comprende perché sia stata cassata tutta la prima parte del comma: forse non esistono più i vincoli del numero degli esami previsti per la laurea triennale e quella magistrale? Nell'attuale acefala formulazione il comma risulta ambiguo: se prima non si è parlato di numeri degli esami poi non si dire che "Gli esami..... possono essere considerati nel **conteggio** come corrispondenti ad una unità" In questo senso anche il Dipartimento di elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale che rileva: "All'art. 22 comma 3 è stato eliminato il riferimento al numero massimo di esami. Poiché le altre prescrizioni previste dalla normativa vigente per i Corsi di Studio sono invece riportate nel RAD, si chiede di chiarire se si tratti di un errore di omissione o se effettivamente si ritiene di non dover prevedere un limite massimo al numero di esami per ciascun Corso di Studi".

Le osservazioni formulate sono corrette e, pertanto, poiché il numero di esami previsto per ogni corso di laurea e laurea

magistrale è previsto dai rispettivi decreti ministeriali sulle classi, si suggerisce di eliminare l'intero comma 3.

Con riferimento all'art. 22, comma 5, "Nel rispetto delle modalità stabilite dagli ordinamenti didattici, è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato. **In tal caso, sarà cura dello studente farne richiesta al Presidente del corso di studio che la sottopone al Consiglio del corso stesso**", sia il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne che il Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei Prodotti per la salute propongono di sostituire la parola "Presidente" con la parola "Coordinatore".

Si ritiene che il suddetto suggerimento possa essere accolto, poiché in linea con la terminologia adottata dallo Statuto.

Con riferimento all'art. 22, comma 6, "Le Commissioni per gli esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea magistrale sono nominate **dal Direttore di Dipartimento su proposta del Coordinatore del Corso di studio. Per i corsi di studio a carattere interdipartimentale, le commissioni sono nominate dal Direttore del Dipartimento presso il quale hanno sede amministrativa i corsi suddetti.** Quanto agli esami di profitto relativi ai corsi integrati, le Commissioni sono nominate dal **Direttore di Dipartimento** su proposta del Coordinatore dei corsi stessi [xxx]. Quanto agli esami di profitto presso le Scuole di specializzazione, le Commissioni sono nominate dal **Direttore di Dipartimento** su proposta dei Direttori **delle Scuole** e dietro delibera dei Consigli delle Scuole stesse. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, le Commissioni sono composte da almeno 2 membri. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni, comunque composte da 2 membri, secondo le disposizioni dei **Regolamenti di Dipartimento.** Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore ufficiale della

materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da altro professore.

Compongono la Commissione, in aggiunta al presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo o di docenti a contratto e nei limiti stabiliti dai Regolamenti di **Dipartimento**, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica, nominati dal **Direttore di Dipartimento**, su proposta del Presidente della Commissione, previa approvazione da parte del Consiglio di **Dipartimento**", il Dipartimento di Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale propone di modificare, nel settimo periodo del comma in esame, le parole: "professore ufficiale del corso" con le seguenti parole: "docente affidatario del corso". Mentre con riferimento all'ultimo periodo, il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne richiede "una maggiore chiarezza nella procedura da seguire nell'inserimento dei cultori nelle commissioni di esami; si ritiene - dal momento che le commissioni di esame sono nominate dal Direttore su proposta dei coordinatori dei corsi di studio - che anche la presenza dei cultori nelle commissioni debba seguire la medesima procedura (proposta da parte dei coordinatori dei corsi di studio >nomina da parte del Direttore)".

Entrambi i rilievi sollevati sono accoglibili. Si evidenzia che la proposta del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne tende a snellire e semplificare la procedura di nomina dei cultori della materia quali componenti di commissioni di esami.

Con riferimento all'art. 26, comma 4, "Usufruiscono della medesima **facoltà** i laureati i quali abbiano necessità di

seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studi seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione [xxx] a scuole di specializzazione ovvero a concorsi pubblici. In tali casi non è consentito **acquisire più di trenta crediti formativi in ciascun anno accademico**" il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne propone di inserire dopo le parole: "conseguimento della laurea" le seguenti parole: "o per integrare crediti relativi a discipline già seguite". Sostiene, infatti, che si verificano casi nei quali si richiede la possibilità di raggiungere, in discipline già sostenute, i crediti prescritti per partecipare a determinati bandi di concorso.

Si ritiene che il suddetto suggerimento possa essere accolto.

Con riferimento all'art. 28, comma 3, "**Lo studente fuori corso decade dallo status di studente secondo le modalità stabilite da apposito regolamento**", il Dipartimento di Giurisprudenza propone di inserire dopo la parola "studente" le seguenti parole: "nei casi e".

Si ritiene accoglibile la proposta.

Con riferimento all'art. 30, comma 1, "**I Regolamenti didattici di Dipartimento prevedono le procedure di attribuzione dei compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico annuale, comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato**", il Dipartimento di Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale rileva che "all'art. 30 comma 1 si parla, per la prima volta, di **Regolamenti Didattici di Dipartimento**. L'eventuale prescrizione, per i Dipartimenti, di dotarsi di un **Regolamento Didattico di Dipartimento** dovrebbe essere chiaramente esplicitata nel RAD" .

Alla luce del suddetto rilievo, si ritiene che, per evitare confusione, sia opportuno modificare il comma in esame nel

seguinte modo: "I **Dipartimenti provvedono alle** procedure di attribuzione dei compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico annuale, comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato".

Con riferimento all'art. 30, comma 4 "Ciascun docente, professore o ricercatore, provvede giornalmente alla compilazione del Registro delle lezioni, annotandovi, secondo i criteri stabiliti dai Regolamenti di **Dipartimento**, gli argomenti svolti nel corso degli insegnamenti. Il Registro dovrà essere tenuto costantemente a disposizione di verifiche periodiche da parte del **Direttore di dipartimento**, il quale individuerà a tal fine le forme e i luoghi più idonei, e dovrà essere consegnato al **Direttore di Dipartimento** stesso entro 15 giorni dalla conclusione dell'anno accademico. Il **Direttore di Dipartimento** verificherà quindi che le ore di attività didattica svolte siano state pari al numero minimo di ore previsto dall'Ordinamento, apporrà il visto di legittimità al Registro e ne curerà la conservazione nell'archivio del **Dipartimento** per almeno 10 anni. È compito del **Direttore di Dipartimento** segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei docenti che non provvedono ad espletare tali obblighi", preso atto del fatto che le procedure delle registrazioni delle lezioni on-line sono già in fase di avvio e di sperimentazione, ma che ancora le modalità operative non sono pienamente definite, si concorda con il consiglio del dott. Mannino e si suggerisce di modificare il comma in esame come segue, enunciando principi di carattere generale: "**Ciascun docente, professore o ricercatore, provvede giornalmente alla compilazione del registro delle lezioni, annotandovi gli argomenti svolti nel corso degli insegnamenti. Il Direttore di Dipartimento ha il compito di verificare che le ore di attività didattica di pertinenza del docente siano state svolte. È compito del Direttore di Dipartimento segnalare**

annualmente al Rettore i nominativi dei docenti che non provvedono ad espletare tali obblighi".

Con riferimento all'art. 32, comma 4, "Chi sia già in possesso di Laurea o di Laurea magistrale e intenda conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello può chiedere al **Direttore di Dipartimento** l'iscrizione ad un anno di Corso successivo al primo. Tali domande verranno valutate dal Consiglio di corso di studio che propone al Consiglio di **Dipartimento** le eventuali delibere in proposito", il Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute propone di sostituire, nel primo periodo, le parole: "Direttore di Dipartimento" con le parole: "Coordinatore del Corso di studio" nonché di sostituire, al secondo periodo, la parola "Dipartimento" con le parole: "Corso di studio". Anche il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne "chiede che sia il Consiglio di Corso di studio a deliberare in proposito, senza quindi prevedere che di una tale delibera sia investito il Consiglio di Dipartimento".

Si ritengono accoglibili entrambe le suddette proposte. Quella relativa all'ultimo periodo del comma in esame, infatti, è finalizzata a snellire le procedure di iscrizione ad un anno di corso successivo al primo, demandandone la valutazione esclusivamente al Consiglio di Corso di Studio. In merito alle competenze dei Consigli di Corso di Studio, l'art. 33, c. 1, lett. d) dello Statuto attribuisce agli stessi la facoltà di "adottare ogni altra deliberazione prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari".

La dott.ssa De Tuzza, Responsabile dell'Area Alta Formazione, Ricerca Scientifica e Relazioni internazionali, ha suggerito di integrare l'art. 25 del regolamento didattico di Ateneo nella seguente maniera:

- alla fine del comma 1 "L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche

attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di corsi di studio e altre attività formative all'estero, sulla base di appositi accordi interuniversitari internazionali. L'Università di Messina aderisce al processo europeo per l'affermazione dello spazio europeo dell'istruzione superiore con l'adozione di un sistema di crediti didattici - sul modello "European Credit Transfer and Accumulation System" (ECTS) - acquisibili anche in contesti diversi" , aggiungere il seguente periodo: "Ai fini del presente regolamento un credito ECTS è uguale ad un credito formativo universitario (CFU)".

- alla fine del comma 5 "Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, si avrà cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. I progetti suddetti sono preventivamente sottoposti al vaglio del Consiglio di corso di studio. Al compimento dell'attività formativa all'estero, i crediti acquisiti sono, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati, riconosciuti. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in crediti tra singole attività da effettuare all'estero e quelle del corso di studio interessato, l'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività individuate può sostituire un intero pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di appartenenza dello studente", aggiungere il seguente periodo: "Il riconoscimento delle attività formative svolte presso Università/Istituzioni estere, nell'ambito dei programmi di mobilità Erasmus o extra-Erasmus, è disciplinato da specifici regolamenti". La dott.ssa De Tuzza specifica che i regolamenti richiamati sarebbero il Regolamento Erasmus adattato al nuovo Statuto e il Regolamento per il riconoscimento della mobilità all'estero.

Si ritengono possibili entrambe le integrazioni suggerite.

Il Prorettore Vicario comunica ai presenti che il Senato Accademico, nella seduta odierna, ha confermato e fatto proprie tutte le soluzioni come sopra prospettate. Inoltre, ha approvato entrambe le proposte di modifica avanzate dal prof. Pennsisi, il quale, con riferimento all'art. 4 "Corsi di laurea", ha proposto di sostituire, al comma 1, le parole "al termine del relativo corso" con le seguenti: "con l'acquisizione di 180 crediti formativi universitari (CFU)" e, con riferimento all'art. 5 "Corsi di laurea magistrale", ha proposto di sostituire, al comma 1, le parole "al termine del relativo corso" con le seguenti: "con l'acquisizione di 120 crediti formativi universitari (CFU)". Da ultimo, il Senato Accademico ha accolto la proposta di modifica del prof. Neri che, con riferimento all'art. 16 "Attivazione e disattivazione dei corsi di studio", evidenziando l'opportunità di non menzionare, al comma 1, il D.M. 31 ottobre 2007, n. 544, ma di adottare una formula più generica di rinvio alla normativa vigente, ha proposto di sostituire le parole "con D.M. 31 ottobre 2007, n. 544" con le seguenti: "ai sensi della normativa vigente".

Al termine della relazione della Prof.ssa De Pasquale, si apre la discussione, a conclusione della quale,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47;

VISTO il nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 1244 del 14 Maggio 2012;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 04.12.2012;

VISTO l'art. 44, comma 3, dello Statuto si Ateneo ai sensi del quale: *"Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Rettore, previo parere favorevole, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, del Consiglio di Amministrazione e sentiti i Consigli di Dipartimento, ed è quindi sottoposto ai controlli previsti dalla legge"*.

VISTA la bozza di regolamento redatta dal gruppo di lavoro;

VISTE le delibere dei Consigli di Dipartimento;

VISTE la modifiche apportate al testo del Regolamento didattico di Ateneo - Parte generale dal Senato Accademico nella seduta del 01.03.2013;

VISTA la delibera del Senato Accademico dell'1.3.2013;

a maggioranza assoluta,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito al *"Regolamento didattico di Ateneo - Parte Generale"*, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione, approvata seduta stante, sarà inviata al MIUR per i prescritti controlli.